

Bruxelles, 25 agosto 2020
(OR. en)

10227/20

PECHE 200
DELA CT 100

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	21 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 5342 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.8.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (<i>Venus</i> spp.) in alcune acque territoriali italiane

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 5342 final.

All.: C(2020) 5342 final

Bruxelles, 13.8.2020
C(2020) 5342 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.8.2020

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla
taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus* spp.) in alcune
acque territoriali italiane**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca (PCP) è la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE. Tale politica, intesa a garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili, risponde a un interesse pubblico per porre fine alla pratica che consiste nel riversare in mare il pesce.

La PCP prevede una serie di disposizioni volte ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, compresi meccanismi di flessibilità da attuare mediante piani pluriannuali o, in loro assenza, nell'ambito dei cosiddetti "piani in materia di rigetti" conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013¹. Detti piani in materia di rigetti sono contemplati quale misura temporanea avente una durata massima triennale, rinnovabile per un ulteriore periodo di tre anni e sono elaborati sulla base di raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione o dello stesso bacino marittimo.

Nel Mediterraneo l'obbligo di sbarco si applica alle catture di specie soggette a taglie minime, quali definite nell'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241².

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può contenere i seguenti elementi:

- disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco;
- indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco qualora siano soddisfatti determinati criteri connessi all'alto tasso di sopravvivenza;
- disposizioni per le esenzioni de minimis specificate all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- disposizioni sulla documentazione delle catture;
- fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.

L'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1967/2006³ e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 consentono di derogare alle taglie minime di riferimento per la conservazione nel contesto dei piani in materia di rigetti.

Il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione⁴ ha istituito un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus spp.*) nelle acque territoriali italiane, applicabile dal 1° gennaio

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

³ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

2017 al 31 dicembre 2019, che prevedeva una deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione della durata di 3 anni.

Il 13 marzo 2019 l'Italia ha trasmesso una relazione sull'attuazione di detto piano in materia di rigetti, che è stata oggetto di valutazione da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Pur reputando adeguato il monitoraggio, lo CSTEP⁵ ha suggerito alcuni miglioramenti. Su tali basi la Commissione ha chiesto all'Italia di rispondere alle critiche mosse dallo CSTEP.

Il 29 maggio 2019, sulla base degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 15 *bis* del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'Italia ha presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per prorogare di altri tre anni il piano in materia di rigetti (con un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza e un'ulteriore deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione) per le attività di pesca di vongole con draghe idrauliche praticate nelle acque territoriali italiane, corredato di tutte le informazioni richieste dallo CSTEP ai fini della valutazione dell'impatto del piano sullo stato dello stock. Una versione riveduta della raccomandazione è stata trasmessa alla Commissione il 16 luglio 2019.

Il 18 giugno 2019, inoltre, l'Italia ha presentato un nuovo piano nazionale di gestione per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche.

La riunione plenaria STECF PLEN 19-02⁶ ha esaminato la nuova raccomandazione comune del 29 maggio e le informazioni fornite a sostegno della stessa. Benché la valutazione abbia concluso che, alla luce delle informazioni fornite, non fosse possibile valutare appieno l'impatto passato e il previsto impatto futuro della proposta di modifica della taglia minima di riferimento per la conservazione sui tassi di sfruttamento e sulla biomassa dello stock, lo CSTEP, nella relazione STECF 19-02, ha ritenuto ragionevole da un punto di vista biologico la richiesta di un'ulteriore riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione da 25mm a 22mm fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, tenuto conto del parere dello CSTEP e dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241, l'applicazione della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole, pari a 22 mm, era stata limitata a un anno, fino al 31 dicembre 2020, mentre l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza era stata concessa fino al 31 dicembre 2022.

Il 7 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2020/3⁷ che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole in alcune acque territoriali italiane. Il regolamento ha istituito un piano in materia di rigetti per le vongole nelle acque territoriali italiane, applicabile dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, a seguito di una raccomandazione presentata dall'Italia, previa consultazione del Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC).

Nuova raccomandazione comune

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 48).

⁵ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2485362/STECF+PLEN+19-01.pdf/db97e63d-35d7-40bd-9ae4-496dbafa54a9>

⁶ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902>

⁷ Regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane, C/2019/6197 (GU L 2 del 6.1.2020, pag. 1) (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).

L'Italia chiede di modificare l'attuale piano in materia di rigetti (regolamento delegato (UE) 2020/3) per allineare la durata della deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione a quella relativa all'alto tasso di sopravvivenza al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, che rivestono una grande importanza socioeconomica nell'Adriatico e non influiscono negativamente sulla biomassa dello stock.

La nuova raccomandazione comune presentata dall'Italia il 2 marzo 2020 presenta i seguenti elementi:

- un allegato contenente un aggiornamento, con i dati del piano di monitoraggio scientifico del 2019 riguardanti gli sbarchi, la biomassa dello stock, il reclutamento e il monitoraggio ecologico delle comunità bentoniche;
- i risultati degli esperimenti sull'alto tasso di sopravvivenza svolti nel 2018 e nel 2019;
- la proroga della deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato si basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato (Italia), che ha un interesse di gestione diretto nella pesca di vongole nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Parere del MEDAC

Per le nuove raccomandazioni comuni gli Stati membri, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, chiedono il parere dei consigli consultivi. Pertanto, la nuova raccomandazione comune è stata valutata⁸, sulla base del regolamento (UE) 2019/1241, dal MEDAC il 12 maggio 2020 (Rif. 117/2020). Il MEDAC ha concluso che, sulla base delle prove scientifiche già prodotte nel parere del MEDAC del 19 marzo 2019, aggiornato e confermato di recente, l'ulteriore periodo di deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 22 mm nelle acque territoriali italiane non sembrerebbe avere un impatto sul novellame e sullo stato delle risorse a livello locale.

La raccomandazione comune presentata dall'Italia tiene conto del parere del MEDAC.

Valutazione dello CSTEP

I principali elementi della raccomandazione comune in relazione all'applicazione della deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione nella pesca di vongole sono stati valutati alla luce degli obiettivi e dei target di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241 dalla sessione plenaria dello CSTEP mediante la procedura scritta di adozione dei pareri scientifici (marzo/aprile 2020)⁹.

⁸ http://en.med-ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2020/05/117_medac_opinion_venus_clam_may_2020.pdf

⁹ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — 63a relazione plenaria — Procedura scritta (PLEN-20-01). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479

Per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione, lo CSTEP ha osservato che la riduzione di tale taglia minima da 25 mm a 22 mm per le vongole è superiore alla taglia di prima maturità (15-17 mm) che consente la riproduzione dello stock e che una taglia minima di riferimento per la conservazione di 22 mm avrà probabilmente scarsi effetti sul tasso di sfruttamento in relazione al novellame. Ha inoltre rilevato l'assenza di elementi che evidenzino ripercussioni negative sullo stock causate dalla riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione applicata con l'entrata in vigore del precedente piano in materia di rigetti. Al contrario lo CSTEP ha concluso che la situazione degli stock appare stabile se non in miglioramento nelle zone per le quali sono disponibili informazioni sufficienti. Già nel 2019 lo CSTEP aveva concluso che la richiesta di proroga della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione appariva ragionevole per una durata di tre anni. Nella relazione STECF 20-01 lo CSTEP ha tuttavia sottolineato che non è possibile valutare appieno l'impatto passato e il previsto impatto futuro della proposta di modifica della taglia minima sui tassi di sfruttamento e sulla biomassa dello stock. Lo CSTEP ha chiesto una stima aggiornata dell'età di maturità per le vongole.

La Commissione ha chiesto all'Italia di avviare un programma di ricerca che 1) permetta di ampliare e documentare meglio le informazioni relative ai tassi di sfruttamento e/o alla biomassa dello stock in tutte le zone di pesca (compresa la regione Marche); 2) effettuare analisi aggiornate della maturità per verificare se tali stime siano ancora valide.

Inoltre, per garantire un monitoraggio continuo e rigoroso della gestione delle vongole, dovrà essere presentata alla Commissione europea una relazione annuale di monitoraggio, che dovrebbe documentare chiaramente le misure (sistema di controllo dei pescherecci, operazioni di ripopolamento, punti di sbarco, vagliatura e chiusura di zone) adottate nell'ambito del piano nazionale di gestione delle attività di pesca con il sistema draghe idrauliche del 2019.

Misure contenute nel piano in materia di rigetti e nel piano per le draghe idrauliche

Per quanto riguarda l'attuazione del piano in materia di rigetti e del piano di gestione italiano per draghe idrauliche del 2019¹⁰, l'Italia ha adottato diverse misure: riduzione dello sforzo di pesca e dei limiti giornalieri, arresti temporanei delle attività di pesca della durata di due mesi, vagliatura a bordo e seconda vagliatura a terra, raccolta di dati scientifici, misure tecniche, misure di controllo e di mercato. Il loro effetto combinato, unitamente a un monitoraggio approfondito dello stock, ha indotto lo CSTEP a osservare che il piano in materia di rigetti non ha avuto un impatto negativo sullo stato della risorsa. La relazione STECF 20-01 ha concluso che il piano di gestione contiene disposizioni che sono probabilmente più efficaci per la gestione dei tassi di sfruttamento delle popolazioni di vongole rispetto alle condizioni esistenti prima del 2017.

L'adozione del piano in materia di rigetti 2016 per le vongole ha apportato benefici anche sul piano economico e ambientale: la riduzione delle ore giornaliere di pesca si è tradotta in un risparmio sui costi per il carburante, consentendo al contempo di gestire meglio la rotazione delle zone di pesca.

Continueranno ad applicarsi le misure adottate dall'Italia per l'attuazione del piano in materia di rigetti del 2020 e del piano nazionale di gestione per le draghe idrauliche del 2019. Continueranno ad essere designate aree di ripopolamento ai fini della ricollocazione degli

<https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf/262e4bef-ca24-4ce7-b0cb-b95f67e1538f>

¹⁰ Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB). (19A04117) (GU Serie Generale n.156 del 05-07-2019 - Suppl. Ordinario n. 27).

esemplari catturati sottotaglia. In queste aree, la cui rotazione sarà garantita, sarà vietata la pesca dei molluschi. Durante le operazioni di pesca, gli esemplari catturati saranno oggetto di una prima selezione della taglia in mare e di una seconda selezione della taglia al momento dello sbarco in un punto designato.

Con riguardo alla raccolta di dati scientifici, conformemente alla raccomandazione comune del 2019, l'Italia mantiene un sistema di ricerca scientifica permanente relativo alle aree di ripopolamento e alla capacità di sopravvivenza e crescita degli esemplari ricollocati. Le valutazioni scientifiche avranno luogo regolarmente e almeno tre mesi dopo il ripopolamento degli esemplari catturati sottotaglia. Nel quadro del piano 2019 per le draghe idrauliche, l'attuale sistema di monitoraggio – in vigore dal 2017 – sarà prorogato per i prossimi tre anni.

Il piano 2019 per le draghe idrauliche mantiene le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio della pesca di vongole, a norma delle quali tutte le navi autorizzate alla pesca di tali molluschi devono essere dotate di un sistema di controllo della posizione della nave, tutti gli sbarchi devono avvenire presso punti di sbarco designati per consentire le ispezioni e tutti i punti di sbarco designati devono essere attrezzati per effettuare la seconda selezione della taglia degli esemplari catturati. L'Italia continuerà anche ad aggiornare un elenco delle navi al fine di garantire un controllo adeguato sull'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il piano 2019 per le draghe idrauliche prevede anche misure aggiuntive, tra cui figurano l'autorizzazione alla pesca solo nelle acque del compartimento di iscrizione della nave, il divieto di pesca per almeno due mesi (tra aprile e ottobre), l'obbligo di registrare nel giornale di bordo le zone di pesca e le catture, il monitoraggio continuo delle zone di pesca a livello di compartimento e il monitoraggio annuale nazionale mediante protocolli normalizzati.

Il piano 2019 per le draghe mantiene inoltre il sistema di certificazione a cura del consorzio di organizzazioni di produttori per gli esemplari sbarcati che rispettano la taglia minima di riferimento.

Migliorare ulteriormente la selettività delle draghe idrauliche, al fine di ridurre al minimo le catture di vongole di taglia inferiore a 25 mm, è molto difficile: sarebbe necessario riprogettare e modificare la griglia di selezione dell'attrezzo, aumentando la distanza che intercorre tra i tondini metallici. Simili modifiche non sarebbero economicamente sostenibili per le imprese di pesca e causerebbero la perdita di una parte consistente delle vongole al di sopra della taglia minima di riferimento per la conservazione.

Infine, le autorità italiane valuteranno con cadenza annuale lo stato delle attività di pesca aventi come oggetto le vongole, l'efficacia delle misure tecniche pertinenti e lo stato di attuazione del programma nazionale di ispezione.

Come sottolineato dal MEDAC e dalla nuova raccomandazione comune italiana, l'assenza di una deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione avrebbe un impatto negativo sull'attuazione del piano per le draghe idrauliche e, in particolare, la riduzione a 400 kg per imbarcazione al giorno ripasserebbe a 600 kg e i giorni di pesca a cinque alla settimana. Pur non potendo fornire una quantificazione, lo CSTEP riconosce che la deroga che riduce a 22 mm la taglia minima di riferimento per la conservazione costituisce il principale incentivo per i pescatori a rispettare il piano, in quanto consente loro di aumentare le entrate, riducendo al contempo i rigetti in mare e lo sforzo di pesca. Il mancato rinnovo della deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione potrebbe compromettere l'attuazione del piano e il conseguimento dei suoi obiettivi, determinare un aumento dello sforzo di pesca e avere ripercussioni sui fondali marini e sul consumo di carburante.

Conclusioni

Lo CSTEP è giunto alla conclusione che il programma di monitoraggio previsto dovrebbe fornire dati e informazioni attendibili per consentire la valutazione degli effetti del piano in materia di rigetti.

Sulla base della sua ultima valutazione lo CSTEP ha concluso che la proroga dell'attuale deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione rappresenta il proseguimento dell'attuale piano di gestione. Inoltre, l'Italia ha accettato di avviare un piano di ricerca per monitorare il piano per le draghe idrauliche, oltre a un progetto di ricerca.

La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase nella raccomandazione comune, delle valutazioni del MEDAC e dello CSTEP e degli impegni assunti dalle autorità italiane, la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione sia in linea con gli obiettivi dello sfruttamento sostenibile dello stock di vongole nelle acque territoriali italiane. Secondo le conclusioni dello CSTEP, il piano per le draghe idrauliche contiene disposizioni che sono probabilmente più efficaci per la gestione dei tassi di sfruttamento delle popolazioni di vongole delle condizioni esistenti prima del 2017. Lo CSTEP riconosce che il piano in materia di rigetti non ha avuto un impatto negativo sullo stato della risorsa e che la situazione degli stock appare stabile se non in miglioramento nelle zone per le quali sono disponibili informazioni sufficienti. La riduzione dello sforzo di pesca, grazie alla diminuzione della taglia minima di riferimento per la conservazione, ha inoltre contribuito ad attenuare l'impatto dell'attività di pesca sull'ecosistema marino, avendo ridotto in maniera significativa la zona oggetto di dragaggio. Tali elementi indicano che il mantenimento della taglia minima di riferimento per la conservazione sarebbe conforme ai requisiti stabiliti per le misure tecniche di cui all'articolo 15 e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1241.

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, si propone di prorogare la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino al 31 dicembre 2022.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche.

La presente modifica proroga al 31 dicembre 2022 la durata della deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1967/2006 e articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è una modifica del regolamento delegato della Commissione. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Lo Stato membro che ha un interesse di gestione diretto ha presentato una raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.8.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005² ⁽²⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2.

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94³ ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di specie soggette a taglie minime.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie.
- (3) I piani in materia di rigetti adottati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 possono contenere le indicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi compresa la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

³ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

- (4) L'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1967/2006 e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferiscono alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani in materia di rigetti e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione atta a garantire la protezione del novellame. Conformemente agli articoli citati, le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione⁴ ha istituito un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus* spp.) nelle acque territoriali italiane, applicabile dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, a seguito di una raccomandazione presentata dall'Italia, previa consultazione del Consiglio consultivo del Mediterraneo, tenuto conto del parere dello CSTEP e dell'entrata in vigore del regolamento 2019/1241. Tuttavia, l'applicazione della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole, pari a 22 mm, era stata limitata a un anno, fino al 31 dicembre 2020. Allo stesso tempo l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di vongole al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2022.
- (6) L'Italia è il solo Stato membro che ha un interesse di gestione diretto nella pesca di vongole nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM. Il 2 marzo 2020 l'Italia ha presentato una raccomandazione comune con la richiesta di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita dal regolamento (UE) 2020/3 per lo stock di vongole.
- (7) La raccomandazione comune presentata dall'Italia è stata riesaminata dallo CSTEP (STECF 20-01)⁵ alla luce degli obiettivi e dei target di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.
- (8) Lo CSTEP ha osservato che le distribuzioni di frequenza delle lunghezze (2017-2019) presentate nella nuova raccomandazione comune indicano che, dalla prima attuazione nel 2017, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2376⁶, della riduzione delle taglie minime di riferimento per la conservazione (da 25 mm a 22 mm), si è registrato un aumento dell'abbondanza di esemplari di oltre 22 mm nello stock di talune zone della regione Marche. Lo CSTEP ha concluso altresì che la situazione degli stock appare stabile se non in miglioramento nelle zone per le quali sono disponibili informazioni sufficienti. Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione contiene disposizioni che saranno probabilmente più efficaci per la gestione dei tassi di sfruttamento delle popolazioni di vongole rispetto alle condizioni esistenti prima del 2017. Lo CSTEP ha concluso inoltre che, essendo la taglia minima di riferimento ridotta ancora superiore alla taglia di prima maturità (15-17 mm), con ogni probabilità

⁴ Regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane (GU L 2 del 6.1.2020, pag. 1).

⁵ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — 63a relazione plenaria — Procedura scritta (PLEN-20-01). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479
<https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf/262e4bef-ca24-4ce7-b0cb-b95f67e1538f>

⁶ Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 48).

essa non inciderà sulla capacità riproduttiva dello stock e avrà scarsi effetti sul tasso di sfruttamento in relazione al novellame.

- (9) La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase nella raccomandazione comune e nelle valutazioni dello CSTEP (STECF19-02 e 20-01), la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione sia in linea con gli obiettivi dello sfruttamento sostenibile dello stock di vongole nelle acque territoriali italiane. Benché lo CSTEP abbia rilevato che le informazioni relative alla regione Marche e alla regione Puglia sono meno complete, la Commissione ritiene che la struttura della popolazione di vongole nelle due regioni sia migliorata negli ultimi due anni e che vi siano prove di un buon reclutamento. Dal momento che, seppur ridotta, la taglia minima di riferimento per la conservazione proposta per le vongole è ancora superiore alla taglia di prima maturità (indicata tra 15 e 17 mm), la Commissione ritiene che essa avrà probabilmente una scarsa incidenza sul tasso di sfruttamento in relazione al novellame, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1241. La riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione ha contribuito inoltre ad attenuare l'impatto dell'attività di pesca sull'ecosistema marino, avendo ridotto in maniera significativa la zona oggetto di dragaggio. Su tale base la proposta riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione sembrerebbe conforme ai requisiti stabiliti per le misure tecniche di cui all'articolo 15 e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1241. Alla luce di quanto precede è opportuno concedere la deroga richiesta fino al 31 dicembre 2022. La Commissione osserva che, in conformità con il suo piano nazionale di gestione, l'Italia attuerà un rigoroso monitoraggio degli stock di vongole e invierà relazioni annuali alla Commissione.
- (10) Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono in linea con l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/3.
- (12) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla programmazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/3

All'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/3, il terzo paragrafo è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.8.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN